

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 18 gennaio 2007

(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007)

Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art.88 del T.U.L.P.S.:
 - a) **agenzie di scommessa ed altri punti di vendita**, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
 - b) **sale destinate al gioco** di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
 - c) **sale pubbliche da gioco** ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 2 - NUMERO MASSIMO DEGLI APPARECCHI INSTALLABILI *(di cui all'art. 110, commi 6 o 7)*

1. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
2. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
3. In **ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c)**, è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

Art. 3 – Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.
Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire: a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica; b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche; c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

Art. 4 - Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

LIMITI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003)
 per interpretazione leggere attentamente gli articoli 2 e 3 del Decreto 27/10/2003 allegato

* NOTE comuni art. 3 Decreto	TIPOLOGIA ESERCIZI	fascia 1		fascia 2		fascia 3		fascia 4		fascia 5		fascia 6		fascia 7		fascia 8	
		superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap	superficie esercizio	N. ap
1 c. 3a) c. 4a) 8	1 - BAR CAFFÈ ED ESERCIZI SIMILARI 8 - (anche in circoli)	da 15 mq a 29 mq	1	da 30 mq a 99 mq	2	da 100 mq a 149 mq	3	da 150 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4 anche in caso di abbinamento ad attività non prevalente di ristorazione							
2 c. 3a) c. 4a) 8	2 - RISTORANTE ED ESERCIZI SIMILARI 8 - (anche in circoli)	da 30 mq a 59 mq	1	da 60 mq a 199 mq	2	da 200 mq a 299 mq	3	da 300 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4 anche in caso di abbinamento ad attività non prevalente di bar caffè e simili							
3 c. 3a) c. 4a)	STABILIMENTO BALNEARE	da 1000 mq a 1999 mq	1	da 2000 mq a 4999 mq	2	da 5000 mq a 7499 mq	3	da 7500 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4							
4 c. 3a) c. 4b)	ALBERGO ED ESERCIZI SIMILARI	da 20 a 39 camere	1	da 40 a 59 camere	2	da 60 a 79 camere	3	da 80 a 199 camere	4	da 200 a 299 camere	5	da 300 in poi	6	Non consentito un n. superiore a 6			
7 c. 3a) c. 4a)	Esercizio di RACCOLTA SCOMMESSE su incarico di concessionari di giochi titolari di licenza art. 88 TULPS	da 15 mq a 29 mq	1	da 30 mq a 100 mq	2	da 101 mq a 150 mq	3	da 151 mq in poi	4	Non consentito un numero superiore a 4							

* n. = tipologia attività come previste dal numero di comma dell'art. 2 del Decreto 27/10/2003

NOTE: commi dell'articolo 3 del Decreto 27/10/2003:

comma 1) Si possono installare apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6.

Tali apparecchi non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

comma 2) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

comma 3a) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,4,7, e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di giochi tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110, comma 6 del TULPS.

comma 4a) Negli esercizi di cui ai commi 1,2,3,7, e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi delle altre tipologie.

comma 4b) Negli esercizi di cui al comma 4 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, comma 6, sono collocati in aree specificamente dedicate.

LIMITI INSTALLAZIONE VIDEOGIOCHI di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS
(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2007)
per interpretazione leggere attentamente il Decreto 18/01/2007 allegato

TIPOLOGIA ESERCIZI	L I M I T I			
sale scommesse	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110		
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 5 mq limitatamente a superficie non inferiore a 40 mq		
	LIMITE MASSIMO	n. 8 apparecchi superficie inferiore a 40 mq n. 24 apparecchi per superficie non inferiore a 40 mq		
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	nessun obbligo		
sale bingo	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110		
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 20 mq limitatamente a superficie non inferiore a 600 mq		
	LIMITE MASSIMO	n. 30 apparecchi superficie inferiore a 600 mq n. 75 apparecchi per superficie non inferiore a 600 mq		
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	nessun obbligo		
sale giochi	TIPOLOGIA APPARECCHI	commi 6 e 7, art.110		
	RAPPORTO NUMERO APPARECCHI / SUPERFICIE LOCALE	n. 1 ogni 5 mq		
	LIMITE MASSIMO	nessun limite		
	OBBLIGO ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO	numero apparecchi del comma 6 non superiore a doppio del numero di altre tipologie		